

# Criteri di liquidazione mai contro legge

Anche le indicazioni dell'Autorità giudiziaria, alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, devono essere lette alla luce delle norme imperative

/ Maurizio MEOLI

I **poteri dei liquidatori** di società di capitali sono presi in esame dal Tribunale di Milano in un interessante provvedimento del [12 gennaio](#) scorso.

La liquidazione delle società di capitali – affermano i giudici milanesi – è presidiata, anche più dell'amministrazione delle stesse, da regole imperative, ma rimesse nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o all'atto della nomina dei liquidatori da parte dei soci, i quali possono dettare "i **criteri** in base ai quali deve svolgersi la liquidazione [e] i poteri dei liquidatori" (ex [art. 2487](#) comma 1 lett. c) c.c.). In assenza di tali criteri, e comunque per tutto quanto non espressamente disposto (e salvo modifica da parte dei soci stessi), il potere dei liquidatori, come quello degli amministratori, è generale e connotato solo finalisticamente, essendo loro consentito il compimento di "tutti gli atti utili per la liquidazione della società" ([art. 2489](#) comma 1 c.c.).

La medesima situazione si presenta nel caso in cui sia l'**Autorità giudiziaria**, in via sostitutiva, a nominare il liquidatore o i liquidatori (circostanza che non genera alcun onere di rendicontazione). E ciò era proprio quanto accadeva nel caso di specie, nel quale, il Tribunale, nell'intento di conciliare le differenti visioni dei soci di una srl circa il miglior modo per pervenire alla massima valorizzazione del patrimonio immobiliare della società (mediante la vendita in blocco a terzi, secondo taluni, ovvero, mediante assegnazione a sé stessi secondo valori condivisi, evitando un inutile decorso del tempo e la svendita dei terreni, secondo altri), aveva prescritto al liquidatore: di far stimare il tutto da un esperto; di ricercare acquirenti per un periodo di almeno un anno; di procedere, in caso di infruttuosa ricerca, una volta "pagati i creditori sociali diversi dai soci stessi", a suddividere il patrimonio in lotti e ad assegnarlo ai soci stessi, "considerando le quote di ciascuno di essi, nonché gli apporti finanziari da loro a vario titolo effettuati".

A fronte di tali indicazioni, il provvedimento sottolinea, in primo luogo, come, in tanto i criteri assegnati al liquidatore sono vincolanti, in quanto siano **rispettosi delle norme inderogabili** dettate a presidio del regime della responsabilità dei soci e della liquidazione dalle disposizioni codicistiche. E, quindi, anche le puntualizzazioni dell'Autorità giudiziaria non possono che essere interpretate "secundum legem", non potendosi ipotizzare, per loro tramite, l'esistenza di una legittima autorizzazione alla violazione di norme imperative.

Ed occorre anche considerare che, quando la legge non vieta che la liquidazione avvenga mediante diretta assegnazione ai soci di tutti o alcuni beni che compon-

gono il patrimonio sociale, evitando i rischi e i tempi della loro cessione a terzi a prezzi (appunto) "di liquidazione", comunque presuppone il **preventivo integrale pagamento** di tutti i creditori (nell'ambito delle società di persone, peraltro, ciò è espressamente consentito dall'[art. 2283](#) c.c.); ovvero che esso avvenga – evidentemente previa realizzazione almeno contestuale di cespiti sociali diversi da quelli da assegnarsi – al momento dell'assegnazione.

Questo obiettivo può essere perseguito anche **invitando i soci**, quale preconditione dell'assegnazione, a far fronte essi stessi alla provvista necessaria per la contestuale soddisfazione dei creditori.

La **quota di partecipazione** al capitale sociale, poi, costituisce, anche in fase di liquidazione, la misura di ogni diritto e obbligo dei soci; e, quindi, dei riparti parziali e definitivi. Pertanto, affinché si possa procedere alla liquidazione per assegnazione sulla base di "misure" diverse, è necessario il consenso degli interessati. In mancanza, occorre procedere alla vendita a terzi (ovvero agli stessi soci) degli immobili della società – anche solo in parte, previo frazionamento in più lotti, e a prezzo ribassato – con successiva destinazione del ricavato a soddisfazione dei debiti della società.

Né, evidentemente, nella specie, la previsione dell'assegnazione diretta ai soci nel provvedimento di nomina poteva essere inteso in termini di **autorizzazione a violare** – in difetto di accordo – le sopra menzionate disposizioni di legge.

E, in particolare, il liquidatore, una volta individuati i criteri di computo secondo cui riteneva dovessero effettuarsi le singole attribuzioni in natura ai soci, comprensive di conferimenti e "finanziamenti non proporzionali" effettuati dai soci, e precisato l'elenco degli altri debiti sociali da soddisfare (ulteriori rispetto ai finanziamenti), cadeva nell'errore di pretendere da ciascun socio di farsi carico dei debiti sociali in misura proporzionale al computo di cui sopra (diverso dalla proporzionalità rispetto alle partecipazioni nella società cui avrebbe dovuto riferirsi).

In presenza di tale errore concettuale, il fatto di avere perseguito nell'assegnazione di beni a taluni soci, in assenza del consenso di chi da tale soluzione risultava svantaggiato, determinava una violazione della regola per cui ad acconti e ad assegnazioni dirette si può procedere solo previa o contestuale **soddisfazione di tutti i creditori** e di quella che prescrive il pari trattamento dei soci in corso di liquidazione. Determinando, così, nonostante la buona fede emergente nel caso di specie, la configurabilità di una giusta causa di revoca.